



**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO IN REGIME DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE  
(Artt. dal 2222 al 2228 del Codice Civile)**

Con la presente scrittura a valere ad ogni effetto di legge **tra:**

**COMUNE DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO SERVIZI CULTURALI**

con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 P. IVA. 00145920351, che agisce, ex art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nella persona dell' Arch. GIORDANO GASPARINI, Dirigente Servizio Servizi Culturali, di seguito per brevità denominato "**Committente**"

**E**

**ROSY SANTELLA**, nata il 05/10/1982, a Roma ed ivi residente in Via Luciano, 26, C.F.: **SNTRSY82R45H501C**, di seguito, per brevità, indicato come "**Collaboratore**"

**Premesso che**

- Il Comune di Reggio Emilia sta organizzando anche per l'anno 2016, sulla scorta degli importanti obiettivi raggiunti in termini culturali e di successo di pubblico delle passate edizioni, la **XI Edizione della manifestazione Fotografia Europea**, che consiste in molteplici mostre che prevedono una suddivisione in produzioni, progetti, mostre personali e omaggi ad artisti italiani ed europei. La manifestazione si configura come evento culturale strutturato nella committenza di opere fotografiche che andranno ad incrementare il patrimonio artistico della città, nel contesto di un'ampia proposta di manifestazioni espositive e di un ricco programma di eventi;
- L'iniziativa culturale in questione si svolgerà a Reggio Emilia dal 06 Maggio al 10 Luglio 2015;
- La manifestazione ospiterà affermati fotografi di fama nazionale ed internazionale, nonché esponenti della scena artistico-culturale europea;
- Gli eventi saranno proposti nelle cornici di alcuni luoghi tra i più suggestivi del centro storico e della città;
- Nell'ambito di quanto premesso, il Committente si dichiara disponibile ad avvalersi delle prestazioni professionali del Collaboratore e che il Collaboratore a sua volta accetta il presente incarico;

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea secondo le modalità ed i termini di seguito convenuti. Il Collaboratore si impegna a fornire la propria prestazione **in qualità di relatore** in occasione dell'evento inaugurale della XI Edizione della manifestazione Fotografia Europea:

Teatro Cavallerizza

ore 18

**Black Friday**

Kent Klich, Fathi K. Y. Al Gherbawi, Eyal Weizman dialogano con Diane Dufour

## **ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Committente, che si impegna a dare indirizzi di massima, in armonia con la natura del rapporto di cui trattasi, nonché a controllare lo svolgimento delle prestazioni richieste al fine di coordinare le attività del collaboratore con quella della struttura organizzativa del Committente stesso.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Collaboratore, nell'ambito delle indicazioni impartitegli dal Committente, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportuna, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. Il Collaboratore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso il Servizio Servizi Culturali e deve garantire la propria presenza presso gli uffici del Servizio medesimo ogni qualvolta si rendesse necessario per assicurare la realizzazione dell'attività.

Ogni eventuale diversa configurazione del rapporto medesimo è assolutamente inefficace perché nulla si deve intendere la sua causa. La presente clausola rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti.

Il Collaboratore è tenuto ad osservare il segreto professionale ed è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

Il Collaboratore nell'esercizio della sua attività è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede, con la diligenza e la perizia richieste dalla fattispecie. Rimane salva per il Committente, l'applicazione diretta dell'art. 2224 del Codice Civile.

Il Collaboratore dichiara sotto la sua personale responsabilità e con esonero del Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, non sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto.

## **ART. 3 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI**

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio nell'Emilia - Servizio Servizi Culturali.

## **ART. 4 – RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto. Il Collaboratore si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

## **ART. 5 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE**

Il collaboratore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il collaboratore dichiara, inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

## **ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO**

L'incarico si svolgerà il giorno **07.05.2016**.

## **ART. 7 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le parti convengono che il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in complessivi Euro **500,00** (*dicesi euro cinquecento/00*) comprensivi dei costi di viaggio, pernottamento ed ospitalità e al lordo delle ritenute fiscali e delle eventuali ritenute previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi come segue e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, su presentazione di nota di debito.

Il Collaboratore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Italia e per cui il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67, co. 1 lettera l) del T.U.I.R. e successive modificazioni e integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal Servizio Finanziario del Committente a:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% (aliquota attualmente in vigore) all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973; il Collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- al contributo previdenziale INPS – Gestione Separata, per compensi superiori ai 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44, comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del Collaboratore e 2/3 a carico del Committente; a tal fine il Collaboratore dovrà presentare apposite dichiarazioni circa il raggiungimento o meno della soglia di € 5.000,00.

Il Collaboratore dichiara, altresì, ad ogni effetto di legge, che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso non essendo previsto alcun rimborso spese come anche alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

Le quote/parte saranno liquidate a seguito dell'emissione di regolari note di prestazione da parte del Collaboratore e saranno pagate tramite bonifico bancario/postale entro 60 gg. dal loro ricevimento. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, il Collaboratore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 8 – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Collaboratore inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che il Collaboratore possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al Collaboratore nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 1, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

#### **ART. 9 – RECESSO**

Il Committente si riserva il diritto di revocare, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il Collaboratore può recedere solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente con raccomandata A/R almeno 60 giorni prima. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso del Collaboratore dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

#### **ART. 10 – ACCORDI PRECEDENTI**

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

**ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi al Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il Collaboratore avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

**ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE**

Fanno carico al Collaboratore le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

**ART. 13 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Committente e il Collaboratore circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in duplice esemplare, entrambi originali, a Reggio nell'Emilia,

**Comune di Reggio Emilia**  
**Il Dirigente del Servizio**

Arch. Giordano GASPARINI

---

**Il Collaboratore**

Rosy SANTELLA

---